



REGIONE VENETO
Segreteria Regionale per la Sanità
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

**Procedura aperta per la fornitura biennale di ausili
(comunicatori a puntatore ottico) per persone affette da
sclerosi laterale amiotrofica (SLA)**

* * * * *

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1- Oggetto della fornitura

Il presente documento ha per oggetto la fornitura biennale in noleggio di ausili (comunicatori a puntatore ottico) per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

La fornitura biennale in noleggio di ausili per persone affette da SLA, è articolata come di seguito indicato:

- fornitura di comunicatori a puntatore ottico, a seguito di nuove prescrizioni o rivalutazioni funzionali, completi di accessori di predisposizione, installazione e messa in funzione, suddivisa in due lotti;
- erogazione dei servizi, connessi all'utilizzo di tali tecnologie: consegna e installazione, verifica di conformità, formazione di pazienti e care givers, assistenza tecnica/manutenzione, assistenza online, assistenza telefonica, aggiornamento tecnologico, rivalutazione funzionale.

Art. 2 . – Caratteristiche dei prodotti offerti

I prodotti offerti dovranno soddisfare i requisiti minimi indicati *nell'allegato 1 - Requisiti minimi* al presente capitolato speciale.

I prodotti offerti, inoltre, dovranno soddisfare i seguenti requisiti di ordine generale:

- a. devono essere comprensivi di tutti gli accessori e/o moduli hardware e software necessari al funzionamento "pronto all'uso", nonché della strumentazione dedicata (se necessaria) alla loro manutenzione. Pertanto la fornitura dovrà comprendere tutto quanto è necessario ad installare "a regola d'arte" i dispositivi offerti, comprese tutte le opere di trasferimento, trasporto, facchinaggio e quant'altro le imprese concorrenti ritengano necessario per il corretto funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso, ivi compresa la realizzazione dei collegamenti necessari al funzionamento e alla relativa installazione delle Tecnologie (considerando questo servizio incluso nel costo di offerta delle Tecnologie).
- b. I dispositivi devono essere conformi al D.Lgs. n. 46/97 e D.Lgs. 37/10, rispettivamente recepimento delle Direttive 93/42/CE e 2007/47/CE.

Le Attrezzature, se applicabile, devono adempiere alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare il Concorrente dovrà descrivere adeguatamente, in relazione alle Tecnologie offerte, la procedura operativa adottata per consentire l'esercizio del diritto di rendere anonimi i dati dell'interessato, previsto dall'articolo 7, comma 3 del citato Decreto. In fase di stipula del contratto la ditta aggiudicataria sarà tenuta a sottoscrivere tutta la modulistica necessaria ad ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in termini di trattamento dei dati personali. Tale attività verrà svolta in collaborazione con gli uffici competenti delle Aziende sanitarie.

L'Aggiudicatario deve garantire l'installazione a regola d'arte dei dispositivi forniti presso il domicilio dei pazienti fruitori, assumendosi la responsabilità tecnica dell'installazione dei beni oggetto di fornitura. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà realizzare, se necessario, i seguenti interventi:

- collegamenti dei sistemi all'impianto elettrico e alla rete internet con costi di gestione ordinaria a carico dell'utente;
- verifica di conformità impiantistiche ed ambientali riscontrate nei locali di installazione;
- altri accorgimenti necessari al funzionamento delle Tecnologie offerte (se necessario);
- ritiro degli imballi o materiale di scarto comprensivo di trasporto;

Il costo dell'installazione, così come l'esecuzione degli interventi previsti, è da considerarsi compreso nel valore dell'offerta economica.

Il servizio di supporto all'installazione ha durata sino all'installazione e messa in funzione dei singoli sistemi.

L'impresa resta responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.

Art.3 – Caratteristiche dei servizi previsti

3.1 - Presentazione dei prodotti aggiudicati ai prescrittori

A seguito della stipula dei contratti con ciascuna Azienda Sanitaria l'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad effettuare uno o più incontri con i prescrittori della Regione Veneto, al fine di presentare le caratteristiche funzionali e prestazionali dei dispositivi offerti e garantire agli stessi prescrittori una più approfondita conoscenza dei comunicatori prescrittibili.

Tali incontri verranno tenuti nelle sedi preposte, in base alla programmazione logistica che verrà predisposta e comunicata da ciascuna Azienda Sanitaria.

E' fatto divieto per la ditta aggiudicataria prendere contatti diretti con gli utenti per attività diverse dall'assistenza, manutenzione e formazione così disciplinate nel presente capitolato. Qualsiasi attività di raccolta ed analisi di dati a partire dagli utenti e/o dalle loro famiglie, e/o di test di nuovi prodotti in via di sperimentazione e non ancora in commercio, deve rispondere alle buone regole della ricerca clinica, avvenire solo in base ad un protocollo sperimentale valutato ed approvato da un comitato di bioetica, presentato alla famiglia e al paziente attraverso i professionisti dei servizi sanitari di riferimento del paziente, ed accettato esplicitamente dallo stesso o dal suo tutore attraverso un adeguato consenso informato.

3.2. – Prova, consegna ed installazione

Le ditte aggiudicatarie di entrambi i lotti dovranno rendere disponibile l'apparecchiatura per un periodo di tre giorni al domicilio dell'utente individuato per effettuare la prova a cui parteciperanno insieme ai professionisti dei centri accreditati del sistema sanitario.

In seguito al risultato della prova, perfezionata la prescrizione ed emesso l'ordine, la ditta dovrà consegnare al domicilio dell'utente l'ausilio individuato non oltre i 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine scritto, garantendo, a proprie spese, la consegna e l'installazione di tutto quanto incluso nella fornitura dei dispositivi. La consegna avverrà presso il domicilio dell'utente indicato nell'ordine stesso.

Sarà obbligo dell'Aggiudicatario comunicare a ciascuna azienda sanitaria in forma scritta (mail, fax, etc.), e all'utilizzatore (o al relativo care-giver) il giorno previsto per la consegna.

I sistemi software ed hardware dovranno essere di ultima release disponibile alla data della consegna.

L'impresa aggiudicataria dovrà accettare eventuali contestazioni, se al momento della verifica di conformità i prodotti consegnati o la loro configurazione non dovessero risultare conformi a quelli

ordinati. In tal caso l'Aggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione della merce entro 10 giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per l'Azienda Sanitaria. La bolla di consegna dovrà fare esplicito riferimento all'ordinativo.

Parimenti, in corso di installazione, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutto quanto incluso nella fornitura dei dispositivi nel caso risultino, anche in parte, difettosi o non corrispondenti all'ordine emesso.

Sono, inoltre, a carico dell'impresa i rischi di perdite e/o danni dei dispositivi durante il trasporto e la sosta presso il domicilio dei pazienti, fino alla data del verbale di verifica di conformità con esito favorevole, fatti salvi i rischi di perdite e/o danni per fatti imputabili all'Azienda Sanitaria..

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via telefax che per posta elettronica.

In situazioni di particolare **necessità ed urgenza**, il fornitore dovrà provvedere all'esecuzione del servizio entro e non oltre 3 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta.

L'Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

3.3. – Verifica di conformità/collaudato tecnico funzionale

La verifica di conformità/collaudato tecnico-funzionale ha lo scopo di accertare la rispondenza della fornitura alla prescrizione effettuata, la corretta installazione, il perfetto funzionamento dei dispositivi e l'adeguata erogazione dei servizi.

L'Azienda Sanitaria, di concerto con il fornitore, procederà all'espletamento delle seguenti verifiche entro 15 giorni dall'installazione e messa in opera dell'apparecchiatura:

- 1.1. rispondenza della fornitura a quanto ordinato/prescritto;
- 1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia, così come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle Tecnologie in oggetto;
- 1.3. Verifica del piano formativo di cui al punto 3.4;
- 1.4. fornitura del manuale d'uso (in lingua italiana), contenente tutte le istruzioni necessarie per il corretto utilizzo dei dispositivi forniti.
- 1.5. verifica di idoneità del dispositivo in relazione alla specificità del singolo paziente
- 1.6. verifica dell'adeguata formazione all'uso
- 1.7. Ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in termini di trattamento dei dati.

3.4. Servizio di formazione all'utilizzo dei dispositivi oggetto della fornitura

Per ciascun dispositivo di nuova installazione, deve essere garantita l'adeguata formazione all'uso, secondo il progetto di formazione da presentare in sede di offerta ed in grado di soddisfare le esigenze di seguito descritte:

L'offerta formativa nei confronti dell'utente e del care giver deve:

- aver luogo contestualmente alla consegna e installazione di cui al punto 3.2;
- essere effettuata al domicilio dell'utilizzatore presso cui è stata effettuata l'installazione;
- essere rivolta sia all'utilizzatore che al care-giver, ai familiari e all'eventuale personale che presta assistenza sanitaria (nel caso di pazienti domiciliati presso strutture residenziali o RSA);

Al termine del primo evento formativo deve essere effettuata la prima configurazione e personalizzazione dell'ausilio sulla base delle specifiche richieste dell'utente.

Deve altresì essere garantita la corretta informazione circa:

- il corretto utilizzo e gestione del dispositivo;
- eventuali rischi residui connessi all'utilizzo dell'apparecchiatura e loro gestione;

- la procedura per la richiesta di supporto tecnico, da remoto e non.

Al termine del primo evento formativo, deve essere rilasciata:

- una copia del manuale d'uso in lingua italiana all'utilizzatore (anche in formato digitale);
- un'attestazione di conferma in duplice copia circa l'avvenuta formazione, con il dettaglio dell'apparecchiatura consegnata (matricola/inventario), dei soggetti interessati, della durata e del personale formatore, da rilasciare all'utilizzatore e alle competenti Unità Operative interessate.

L'impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire la periodica formazione al personale sanitario (medici, infermieri, etc.), sul corretto uso dei prodotti offerti, sulle metodiche di interesse e su tutto quanto necessario per far funzionare correttamente e in maniera ottimale le apparecchiature.

Tali incontri dovranno essere ripetuti con cadenza almeno annuale, al fine di formare costantemente l'intero personale delle competenti Unità Operative interessate, soggetto a turn-over più o meno frequente.

3.5. – Servizio di manutenzione

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire l'adeguata qualità dei dispositivi consegnati, obbligandosi, in caso di difettosità, alla loro sostituzione.

Il servizio di manutenzione dovrà garantire il mantenimento in efficienza di ciascun dispositivo, secondo il progetto di manutenzione presentato in sede di offerta .

L'impresa provvederà ad espletare tutte le procedure di **manutenzione preventiva** previste dai manuali di servizio delle apparecchiature, con le periodicità ivi indicate, così come per le manutenzioni correttive / straordinarie, secondo le indicazioni riportate sul manuale di service. L'impresa dovrà fornire documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione degli interventi di manutenzione preventiva e correttiva / straordinaria (fogli di lavoro, bolle, etc.) in duplice copia, una per le competenti Unità Operative e una per l'utilizzatore.

Tutte le parti di ricambio montate nell'ambito del servizio di manutenzione dovranno essere rigorosamente originali e congruenti con l'offerta prodotta per l'apparecchiatura interessata.

Tutti i tecnici dell'impresa manuttrice che interverranno sulle apparecchiature in contratto dovranno possedere le idonee conoscenze e competenze tecniche e l'adeguata strumentazione necessaria per intervenire sulle apparecchiature fornite.

Deve essere assicurata la possibilità di accesso da remoto per la risoluzione di guasti o malfunzionamenti dei dispositivi siti presso i domicili dei pazienti per cui le competenti Unità Operative ne faranno esplicita richiesta.

In caso di guasti, malfunzionamenti, attacchi da virus informatici o problemi non risolvibili tramite assistenza remota, deve essere garantito l'intervento presso il domicilio dell'utilizzatore entro le 8h lavorative successive alla chiamata. Se l'intervento di **manutenzione correttiva** non è risolvibile in loco entro 16h lavorative, deve essere garantita la continuità funzionale tramite la fornitura temporanea di un muletto o la sostituzione definitiva del dispositivo assegnato. In caso di fornitura temporanea di un muletto sostitutivo, la ditta deve impegnarsi, con onere a suo carico, a migrare i dati contenuti nell'ausilio e le relative configurazioni e personalizzazioni del software, dal vecchio al nuovo sistema.

Per ciascun intervento dovrà essere dato debito preavviso all'utilizzatore destinatario o al relativo care giver, con indicazione di data e orario previsti.

L'aggiudicatario dovrà altresì garantire la manutenzione ordinaria/straordinaria delle Tecnologie offerte anche in località di temporanea villeggiatura e/o convalescenza del singolo utilizzatore, limitatamente al territorio Nazionale, su richiesta dello stesso utilizzatore o del relativo care-giver.

3.6. – Servizio di assistenza telefonica e online

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, almeno h8/die, sette giorni su sette, un servizio di assistenza telefonica mediante numero verde o comunque a titolo gratuito, secondo le modalità riportate nel progetto di assistenza presentato in sede di offerta .

3.7. – Rivalutazione funzionale

La ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad un sopralluogo presso il domicilio di ciascun utilizzatore su richiesta del personale delle competenti Unità Operative interessate.

Tale sopralluogo dovrà essere finalizzato alla valutazione e verifica del progetto assistenziale con particolare riferimento alla confidenza e alla capacità d'utilizzo acquisita da ciascun utente, al fine di identificare l'eventuale necessità di ulteriori ore di affiancamento con uno specialista di prodotto (re-training formativi) e/o alla attuazione di nuovi adattamenti e personalizzazioni.

Sarà onere delle competenti Unità Operative interessate contattare la ditta fornitrice per concordare data, luogo e modalità del sopralluogo di rivalutazione.

Al termine di ogni sopralluogo di rivalutazione funzionale verrà rilasciato un report attestante l'attività svolta.

3.8. – Aggiornamento tecnologico

L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire, previa verifica e autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria, a titolo non oneroso e per l'intero periodo contrattuale, la propria disponibilità:

- a) alla fornitura delle apparecchiature all'ultima release software e hardware disponibile, nel caso di nuove installazioni;
- b) all'aggiornamento software delle apparecchiature all'ultima release disponibile, nel caso di Tecnologie già installate presso il domicilio dei pazienti.

3.9. – Ritiro delle apparecchiature e interruzione del servizio

La ditta dovrà garantire il ritiro dei dispositivi al domicilio dei pazienti, su esplicita richiesta scritta (mezzo fax, mail, etc.) delle competenti Unità Operative.

Per ciascun ritiro effettuato l'Aggiudicatario dovrà rilasciare apposita bolla di reso alla competente Unità Operativa interessata, riportante il dettaglio dell'apparecchiatura ritirata (matricola / inventario); l'onere del servizio è totalmente a carico dell'aggiudicatario.

3.10. – Sanificazione e back-up dei dati

La ditta dovrà garantire la fornitura dei dispositivi aggiudicati auspicabilmente nuovi di fabbrica o comunque adeguatamente ricondizionati e sanificati (secondo normative vigenti).

Per ciascuno dei dispositivi ritirati al domicilio dei pazienti, dovrà inoltre essere garantito il back-up dei dati presenti sull'hard-disk, da riconsegnare ai parenti su supporto CD-ROM, chiavetta USB o scheda SSD. Dovranno altresì essere eliminati tutti i dati presenti nell'ausilio riconducibili all'utente e all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Le suddette attività di ricondizionamento e backup dei dati dovranno essere svolte nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 4 - Durata della fornitura

La durata della fornitura è fissata in due anni.

Art. 5 - Esecuzione del contratto

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto. Il fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, sono conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono.

La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati, nel rispetto dei contratti che verranno stipulati.

In fase di stipula del contratto la ditta aggiudicataria sarà tenuta a sottoscrivere tutta la modulistica necessaria ad ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in termini di trattamento dei dati personali. Tale attività verrà coordinata dai competenti uffici delle Aziende sanitarie.

Art. 6 – Garanzia a corredo dell' esecuzione del contratto

A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta dovrà costituire a favore di ciascuna delle Aziende che hanno conferito procura e che lo richiedessero, distinti depositi cauzionali calcolati sull'importo del contratto che ciascuna Azienda andrà a sottoscrivere secondo le modalità e i termini previsti dall'art.113 del D.Lgs. 163/06.

La mancata costituzione di dette garanzie determina la revoca dell'aggiudicazione stessa e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Polizza RCT per danni

La ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto dovrà produrre una polizza di Responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni a cose o persone derivanti dal malf funzionamento o da guasti e/o difetti delle apparecchiature installate.

Il massimale minimo per danni e persone deve essere pari a € 1.000.000,00 per danni a persone e € 300.000,00 per danni a cose senza previsione di alcuna franchigia a carico del danneggiato.

Art. 7 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, da parte di ogni singola Azienda Sanitaria, successivamente al ricevimento dei beni, previo collaudo degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Il corrispettivo è determinato dal canone mensile offerto in gara rapportato ai giorni di effettivo utilizzo delle apparecchiature inteso come disponibilità delle apparecchiature a domicilio dell'utente a decorrere dalla data del collaudo sino alla richiesta di ritiro dell'apparecchiatura da parte delle competenti strutture.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Sempre in sede di stipula del Contratto il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Art. 8- Contratto e spese

Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

In caso di particolare urgenza,, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 9 Cessione del contratto e Subappalto

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs 163/06.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall'Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Art.10 - Inadempimenti e penalità

Nell'ipotesi di ritardata attivazione delle prestazioni, per cui sono state previste specifiche tempistiche di attuazione, o in caso di inadempimento dei servizi richiesti nel presente Capitolato speciale verrà applicata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, una sanzione amministrativa pari al 10% del canone mensile correntemente elargito al momento della ritardata o mancata erogazione del servizio

Qualora l'Azienda Sanitaria ritenga di non risolvere il contratto, potrà trattenere le penali di cui sopra, una volta notificate all'Aggiudicatario, sulla cauzione definitiva, con obbligo dell'Aggiudicatario di provvedere al reintegro dell'importo del deposito stesso entro 30 giorni, pena la risoluzione del contratto, o sull'ammontare dei crediti vantati dall'impresa fino al raggiungimento complessivo dell'ammontare delle penali, oltre agli eventuali danni causati alla Azienda sanitaria dalla necessità dell'approvvigionamento presso altra impresa.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza (indicate all'art. 2), in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto (art. 1454 C.C.).

Ciascuna Azienda Sanitaria, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Bando di Abilitazione e dall'Avviso di gara, accertata dall'Azienda Sanitaria Capofila al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione al fornitore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data di cui all'art 5 (esecuzione del contratto), ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di cessione del contratto o subappalto non autorizzati
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 12 - Recesso unilaterale

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c.,

Art. 13 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione

del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

Le Aziende Sanitarie ed eventualmente la Regione Veneto, per quanto di competenza, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti aderendo al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Art. 14 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato speciale si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine, l'Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.

136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 16 – Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 09.01.2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

(<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 09.01.2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Azienda Sanitaria risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Ai sensi dell'art.1 del "protocollo di legalità" l'Azienda sanitaria non autorizzerà subappalti a favore di imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.

Art. 17 – Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e il CRAS per le specifiche attività contrattuali attribuite al CRAS dall'articolo 2 del disciplinare di gara, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Art. 18 – Clausola finale

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

BOLZA